

Oblo "S"



3498/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Equa riparazione
ex lege n. 89/01

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	ADAMO	- Presidente -	R.G.N. 5190/06
Dott. Giuseppe	SALME'	- Consigliere -	
Dott. Onofrio	FITTIPALDI	- Consigliere -	Cron. 3498
Dott. Luigi	SALVATO	- Consigliere rel. -	Rep. 1083
Dott. Alberto	GIUSTI	- Consigliere -	CC 26.11.2008

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

, in

persona del legale rappresentante - elettivamente domiciliata in ROMA, via Valadier, 43, presso lo studio dell'avv. Giovanni Romano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro-tempore - domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso;

398
2008



- **controricorrente** -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato il 1° settembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

letta la richiesta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto manifestamente fondato.

Svolgimento del processo

(di seguito, Società) adiva la Corte d'appello di Roma, allo scopo di ottenere l'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio proposto in sede monitoria innanzi al Tribunale di Benevento, con ricorso del 30 ottobre 1992, avente ad oggetto il pagamento di somme, definito, all'esito di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con sentenza del 1° luglio 2004.

La Corte d'appello, con decreto del 1° settembre 2005, osservava che 11 anni per la definizione di un giudizio che implicava soltanto la risoluzione di questioni giuridiche erano eccessivi, anche considerando che la Corte EDU reputa ricevibili i ricorsi relativi a giudizi durati più di tre anni.

Tuttavia, il decreto rigettava la domanda, in quanto l'istante era una società di capitali. Al riguardo, dopo avere dato conto delle pronunce di detta Corte in ordine all'indennizzabilità del danno non patrimoniale da



irragionevole durata del giudizio lamentato da persone giuridiche, il giudice del merito osservava che la ricorrente non aveva offerto elementi di fatto dai quali potere desumere la presunzione di una lesione ad uno dei diritti fondamentali (all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine), mentre la natura del giudizio non era tale da potere comportare conseguenze potenzialmente lesive.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la Società, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.

Motivi della decisione

1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge n. 89 del 2001 e dell'art. 6, § 1, CEDU e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.pc.), ponendo le seguenti questioni:

a) se il danno non patrimoniale debba considerarsi presunto in caso di violazione del termine di ragionevole durata del giudizio (sono richiamate alcune sentenze di questa Corte, delle quali sono riportati ampi passi);

b) se siffatto principio operi anche per le persone giuridiche (al riguardo sono trascritti brani di Cass. n. 16262 del 2002);

c) se il danno non patrimoniale debba essere commisurato al parametro stabilito dalla Corte EDU in € 1.000,00/1.500,00 per ogni anno di durata del giudizio, non solo per gli anni eccedenti la durata ragionevole del giudizio (al riguardo sono richiamate alcune sentenze del giudice europeo ed è riportata



una tabella, indicante l'indennizzo liquidato da detta Corte in alcune sentenze).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge n. 89 del 2001, nonché degli artt. 1226 e 2056 c.c. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.pc.).

L'istante dopo avere trascritto la motivazione del decreto, espone che la legge n. 89 del 2001 deve attribuire una tutela analoga a quella offerta dalla Corte EDU, risultato eluso dal decreto impugnato, che erroneamente ha affermato che sulla Società gravava l'onere di provare il danno non patrimoniale, sostenendo che l'irragionevole durata del giudizio la avrebbe pregiudicato «soprattutto per la perdita di ulteriori rapporti lavorativi», rendendole «assai difficile difendere la propria immagine».

2.- I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente fondati entro i termini precisati di seguito.

Le questioni *sub a)* e *c)* vanno risolte dando continuità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale:

- il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004;



successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

- i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell'importo compreso fra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell'indennizzo.

Il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l'entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purché motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Contrariamente all'assunto della ricorrente -che si palesa sul punto manifestamente infondato- secondo l'orientamento espresso da questa Corte, che va confermato, la precettività del parametro del giudice europeo, per il giudice nazionale, non concerne il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di



calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l'importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Relativamente alla questione *sub b)*, deve essere confermato il più recente indirizzo di questa Corte, secondo il quale anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale (inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico), tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, costituisce conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche. Pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno *in re ipsa*, una volta



accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. n. 2246 del 2007; n. 21094 del 2005).

In applicazione di detti principi, il decreto impugnato, sul punto in questione, richiamando l'orientamento ormai superato da questa Corte, da un lato, ha sostanzialmente posto a carico dell'istante l'onere di dimostrare il pregiudizio non patrimoniale e, dall'altro, ha escluso che per una società di capitali sia ipotizzarle un danno non patrimoniale da ansia o turbamento collegabile all'incertezza derivata dall'eccessiva durata del processo, laddove, per negare l'equa riparazione a tale titolo, avrebbe dovuto, nell'uno e nell'altro caso, trarre dalla prova eventualmente fornita dal resistente e, più in generale, dalla istruttoria, l'esclusione positiva che si è detta. Esso è pertanto incorso nella allegata violazione di legge.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto deve essere cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, affinché, previa determinazione del termine di durata ragionevole del giudizio ed accertamento della sussistenza della relativa violazione, proceda all'accertamento dell'esistenza del danno non patrimoniale, nell'osservanza dei principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini precisati in motivazione, cassa il decreto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese della presente fase.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2008. *me*

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **12 FEB. 2009**
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luca Passolunghi